

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELLE TIC DEI TABLET E DEI CELLULARI

NORME DI E-SAFETY A SCUOLA

Art. 1 - Uso delle strumentazioni multimediali

Titolo 1 - Pc e L.I.M.

1) L'utilizzo del pc e della L.I.M. in dotazione a ciascuna classe può avvenire solo in presenza dei docenti e per fini esclusivamente didattici.

Ogni docente sarà responsabile del corretto utilizzo delle LIM e si preoccuperà di spegnere la LIM al termine di ogni sessione di lavoro.

Titolo 2 – Tablet

2) Il laboratorio mobile sarà custodito all'interno dell'aula predisposta con misure di sicurezza.

3) Il laboratorio mobile deve essere usato esclusivamente per finalità didattiche.

4) Ogni docente potrà usare il laboratorio e annotare nell'apposito "Registro per l'uso del Laboratorio Mobile" la data e l'ora di utilizzo. I tablet vanno utilizzati all'interno della classe esclusivamente come laboratorio mobile, non è dunque consentito prenotarli singolarmente.

5) I tablet sono numerati, pertanto va assegnato a ciascuno studente sempre il tablet corrispondente al suo numero nel registro di classe; è vietato agli alunni lo scambio del dispositivo con quello dei propri compagni se non autorizzato dal docente.

6) Gli studenti devono segnalare eventuali guasti al docente, il quale è tenuto a trascrivere la tipologia del guasto e il numero del tablet nell'apposito "Registro per la segnalazione delle anomalie", custodito nel carrello mobile.

7) I tablet sono configurati per accedere alla rete di Istituto senza dover fornire credenziali di accesso. Nel caso in cui il dispositivo avesse perso la configurazione occorre segnalare il problema al referente per gli aspetti telematici o indicarlo nel "Registro per la Segnalazione delle Anomalie".

8) Il tablet è fornito di sistema operativo e applicazioni con licenza dell'Istituto o libera; qualsiasi software aggiuntivo, utile alla didattica, che si ritiene utile caricare deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le caratteristiche dello strumento.

9) Ogni studente potrà utilizzare la dotazione tecnologica esclusivamente per svolgere lavori relativi a progetti scolastici o ad attività didattiche all'interno della classe e/o del laboratorio, in ogni caso sempre in presenza di un insegnante.

10) Il docente osserverà la massima vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto che gli stessi dimostrano per le attrezzature in dotazione.

11) Gli alunni sono tenuti a usare i tablet con molta cura, essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti o di guasti che non siano riconducibili a difetti di funzionamento del dispositivo; ogni studente è inoltre personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo del tablet.

12) E' vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali, l'uso di Internet va fatto sotto stretto controllo dei docenti. Coloro i quali, utilizzando Internet, riscontrassero l'utilizzo di siti non consoni ai minori sono tenuti a farne una segnalazione scritta al Dirigente Scolastico.

13) Non è consentito inoltrare dati personali tramite mail o social network.

14) I docenti hanno la facoltà, in qualunque momento, di accedere al dispositivo e ai dati trattati da

ciascuno studente, comprese le navigazioni web e altri archivi; potranno altresì procedere alla rimozione di file e applicazioni ritenuti pericolosi per la sicurezza e/o inadeguati al corretto utilizzo dello strumento.

15) È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

16) In nessun caso gli alunni durante il tempo trascorso a scuola possono utilizzare il tablet per giocare o ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni ecc. se non sono autorizzati. In caso di violazione l'insegnante procederà al ritiro dello strumento e a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

17) È vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio e video se non autorizzato dall'insegnante, perché un uso improprio può determinare gravi violazioni della privacy.

18) Non sono consentite personalizzazioni del desktop né l'installazione di applicazioni senza il permesso del docente. È vietato modificare qualunque configurazione del tablet. Le icone delle applicazioni non vanno mai spostate.

19) È vietata l'interconnessione Bluetooth con il telefonino o il lettore mp3. Di ogni applicazione installata sul tablet resta comunque traccia e potrà sempre essere controllata.

20) I tablet devono essere mantenuti lontano da fonti di calore e di umidità.

21) Durante l'ora di laboratorio è vietato mangiare, bere, parlare ad alta voce e disturbare lo svolgimento delle attività di studio.

22) I docenti provvederanno alla ricarica dei tablet facendo in modo che siano carichi per il successivo utilizzo.

23) Lo studente, a fine lezione o quando la classe esce dall'aula, dietro indicazione del docente, deve riporre il tablet nell'apposito scomparto assegnatogli nel teach box e mettere in carica lo strumento in modo da poterlo utilizzare senza cavi di alimentazione.

Titolo 3 – Cellulare

24) Non è consentito l'uso del cellulare durante le attività didattiche per alunni e docenti;

25) Non è consentito l'uso del cellulare durante l'orario di lavoro per il personale scolastico;

26) I docenti non potranno utilizzare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni; nei casi di necessità i docenti sono invitati a chiamare un collaboratore che assisterà la classe mentre si effettua la chiamata.

27) Si raccomanda a tutto il personale di evitare di parlare al telefono nei corridoi ed in specie durante la ricreazione quando la vigilanza va effettuata con la massima attenzione.

28) Gli alunni potranno utilizzare il cellulare, per necessità di comunicare con i genitori, solo su espresso permesso dei docenti dell'ora e fuori dalla classe.

29) Gli alunni non dovranno tenere acceso il cellulare durante le lezioni e nel caso in cui un docente disponga che gli apparecchi telefonici siano custoditi durante le attività didattiche in armadi o scatole, se ne assumerà la responsabilità in caso di sparizione o di furto; in alternativa i cellulari spenti potranno essere conservati negli zaini, mai sopra e sotto il banco né tra le mani.

30) Durante le attività di educazione fisica o gli spostamenti in genere della classe l'eventuale scatola adottata per la conservazione dei cellulari verrà chiusa a chiave nell'armadietto o seguirà la classe se si dovesse spostare in palestra, aula magna o altri spazi scolastici, tutto ciò a discrezione del docente.

31) Gli alunni non dovranno utilizzare il cellulare neanche durante la ricreazione.

32) L'uso del cellulare sarà consentito agli alunni durante i viaggi di istruzione, sotto la supervisione dei docenti per fare foto ed esclusivamente per comunicare con la famiglia, mai per la diffusione di immagini o video di compagni e di docenti che ledono il diritto alla privacy.

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti in oggetto, da parte degli alunni sono sanzionati come segue:

INFRAZIONE	FREQUENZA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
L'alunno utilizza il cellulare in classe.	Una volta	Ritiro immediato del dispositivo, consegna della scheda all'alunno, ammonizione scritta da parte del docente sul registro elettronico e convocazione della famiglia per la consegna del materiale ritirato.	Docente
	Uso reiterato del cellulare in classe.	Il telefono sarà depositato da parte dell'insegnante presso gli uffici di presidenza in attesa che sia consegnato ai genitori. Dopo tre ammonizioni scritte si procederà con un provvedimento disciplinare di sospensione da 1 a 5 giorni su decisione del Consiglio di classe che sarà convocato in seduta straordinaria.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe, Genitori dell'alunno preventivamente convocati.

Art. 2 - Uso di della rete Internet e dei social networks

- 1) Non è consentito agli alunni e ai docenti l'uso di internet per motivi personali in classe;
- 2) è consentito l'accesso a internet da parte degli alunni solo per motivi didattici e sotto il controllo dei docenti;
- 3) non è consentito l'accesso a flussi in streaming audio/video da internet;
- 4) non è consentito l'upload e il download di file non attinenti l'attività didattica;
- 5) non è consentita agli alunni la creazione di account personali per scaricare la posta elettronica sui pc della scuola;
- 6) è consentita per motivi didattici la creazione di gruppi-classe virtuali da parte dei docenti, cui spetta tuttavia la responsabilità di quanto pubblicato dagli utenti;
- 7) la Scuola non è responsabile di quanto pubblicato dagli alunni nei gruppi-classe virtuali da essi costituiti laddove non si riscontra la partecipazione di almeno un docente;
- 8) è vietata agli alunni e a tutto il personale della Scuola, docente e non, la divulgazione di foto o filmati (DLGS 30/06/2003 n.196) on e offline ad eccezione dei casi in cui sia stata rilasciata specifica liberatoria da parte dei genitori degli alunni o da chi esercita la patria potestà (vedi art. 17 del Regolamento generale di Istituto);
- 9) eventuali password assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate;
- 10) ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all'autorità giudiziaria;
- 11) tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato.

Art. 3 –Diffusione non autorizzata di immagini e video

All'interno dell'edificio scolastico è severamente vietata la realizzazione di foto o registrazioni audio/video senza il consenso dell'insegnante e la loro pubblicazione in rete (Facebook, Youtube, Instagram e altro).

Tali condotte possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati, passibili di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico e nei casi estremi, anche violazione della privacy, secondo quanto stabilito nel D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n.101 del 2018 oltre alle conseguenze di cui all'art. 10 del Codice Civile.

La diffusione di immagini e video in rete può comportare denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri.

INFRAZIONE	FREQUENZA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Effettuazione di riprese senza autorizzazione del docente.	Uso reiterato	Dopo tre ammonizioni scritte si procederà con un provvedimento disciplinare di sospensione da 1 a 5 giorni su decisione del Consiglio di classe che sarà convocato in seduta straordinaria.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe, Genitori dell'alunno preventivamente convocati.
Divulgazione di immagini e video effettuati durante l'orario scolastico.	Una volta	Segnalazione e/o denuncia alle autorità competenti e allontanamento dalla scuola sino a 15 giorni disposto dal Consiglio di classe che sarà convocato in seduta straordinaria. Esclusione delle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione.	Dirigente scolastico, Consiglio di classe, Consiglio di istituto, Genitori dell'alunno preventivamente convocati.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

Il Dirigente scolastico insieme al Consiglio di classe con decisione assunta insieme alla famiglia, ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.

Art.4 - Misure per la segnalazione e la gestione dei casi a rischio

- 1) In caso di comparsa, durante l'utilizzo di internet, di messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, gli studenti devono informare immediatamente gli insegnanti;
- 2) in presenza di segnalazioni di fenomeni di cyber bullismo, sexting o adescamento online, la Scuola si impegna ad informare le famiglie degli aggressori e delle vittime, per renderle partecipi e fornire supporto;
- 3) la Scuola si impegna altresì a coinvolgere la comunità scolastica per la realizzazione di percorsi educativi sui comportamenti a rischio connessi all'uso improprio dei social networks.

